



Garante del Contribuente

Ufficio del Piemonte

All' Ill.mo Direttore Regionale dell' Agenzia delle Entrate

All' Ill.mo Direttore Regionale dell' Agenzia delle Entrate-Riscossione

All' Ill.mo Direttore Regionale Inps Piemonte

E, per conoscenza,

All' Ill.mo Procuratore Generale presso la Corte
d'appello di Torino

Al Consiglio dell' Ordine degli Avvocati di Torino

Al Consiglio dell' Ordine dei Commercialisti di Torino

Prot. n.207/2019

Oggetto: raccomandazione/segnalazione ai Dirigenti degli Uffici ai fini della tutela del contribuente e della migliore organizzazione dei servizi (ex art. 13 Statuto del contribuente).

L'indipendenza del regime probatorio e la diversità degli obiettivi perseguiti in ambito penale e in quello tributario rendono indispensabile l'aggiornamento costante e puntuale dei flussi di comunicazione sugli sviluppi e sugli esiti dei provvedimenti adottati in sede tributaria in quanto la conclusione delle speciali procedure conciliative o di adesione all'accertamento comporta, con la estinzione mediante pagamento del debito tributario complessivo (imposte, interessi e sanzioni amministrative) la connessa estinzione dei reati tributari, qualora il predetto pagamento avvenga prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado e quindi anche durante le indagini preliminari.

In occasione di un recente convegno sono venuto a conoscenza del fatto che l'Amministrazione finanziaria competente in alcuni casi non ha portato immediatamente a conoscenza del pm che procedeva alle indagini penali l'avvenuta estinzione del debito tributario, alla quale è ricollegata l'estinzione dei connessi reati tributari, ex art.13 del D.Lgs. n.74/2002, aggiornato con il D. Lgs. n. 158/2015.

Ciò ha inevitabilmente comportato la prosecuzione delle indagini, con conseguente inutile dispendio di energie e costi per l'Amministrazione giudiziaria da un lato e il perdurare di effetti negativi a danno dell'indagato/contribuente dall'altro.

Appare pertanto indispensabile, nell'interesse del contribuente, dell'Amministrazione giudiziaria e della stessa Amministrazione finanziaria, lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati necessari per la tempestiva conclusione delle rispettive pratiche.

In precedenza in sede locale è stata avvertita l'esigenza di tali collegamenti ed è stato stipulato un accordo tra l'Agenzia delle entrate e la locale Procura della Repubblica, in quel caso soprattutto nell'ottica della tempestività degli interventi sanzionatori e di recupero dell'imposta evasa da parte dell'Agenzia fiscale: mi riferisco all'accordo di collaborazione tra l'Agenzia delle entrate, Direzione regionale delle Marche, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ascoli Piceno e il Comando provinciale della Guardia di Finanza di Ascoli Piceno del 3 luglio 2013 (che mi permetto di allegare).

Tale accordo è stato realizzato in adesione alla circolare numero 32/E del 3 agosto 2012 della Direzione Centrale accertamento, che sollecitava un effettivo coordinamento tra Autorità giudiziaria e Amministrazione finanziaria suggerendo che le Direzioni competenti provvedessero alla definizione di idonee forme di collaborazione con le Procure dei territori di competenza.

Siffatta collaborazione, ovviamente, non può essere a senso unico, ma deve anche essere finalizzata ad agevolare il contribuente, così come peraltro prevedeva in conclusione il succitato accordo quando sollecitava l'Agenzia delle entrate a fornire *“informazioni su eventuali adesioni da parte del contribuente a procedure conciliative o di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie in maniera da consentire alla Procura della Repubblica di valutare correttamente le eventuali istanze di patteggiamento così come previsto dall'articolo 13 bis...”* È evidente che - a maggior ragione - tali finalità informative

devono essere estese alle ipotesi di estinzione del reato per intervenuto pagamento integrale del debito tributario.

Alla luce delle sopra esposte considerazioni invito pertanto i Responsabili dell'Agenzia delle Entrate del Piemonte a garantire la tempestiva e puntuale comunicazione, previa eventuale stipulazione di accordo in tal senso che ne disciplini le modalità, alla Procura della Repubblica competente e agli altri Enti preposti ad attività di controllo e accertamento collegati alla evasione dei tributi erariali (mi riferisco in particolare all'Inps, competente al rilascio del DURC) della conclusione delle speciali procedure conciliative o di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie e del relativo pagamento totale o parziale del complessivo debito tributario, comprensivo di imposte, interessi e sanzioni amministrative, ovvero delle vicende modificative e/o estintive dei debiti tributari relativi a fatti costituenti reato tributario, compreso il ricorso al ravvedimento operoso.

Ringraziando per l'attenzione porgo cordiali saluti.

Torino, 25 febbraio 2019

Il Garante del contribuente

Vittorio Garino